

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/CDN

(2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dal Dott. Raimondo Cerami, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Angelo Esposito, dall'Avv. Maurizio Lascioli **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 febbraio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“1”

(140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SPALENZA, PIETRO FUSCO, GIANCARLO MILANI, GLADIS CONTI, ALFREDO RUTIGLIANO, COSIMO GERARDO MONACIZZO (all'epoca dei fatti Dirigenti della Società Spezia Calcio Srl), Società SPEZIA CALCIO Srl - (nota n. 3048/228 pf 12-13/SP/AM/ma del 16.12.2013).

Il deferimento

Con provvedimento n. 30488/228pf12-13/SP/MA/ma de 16.12.2013 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i Signori:

- 1 - Giuseppe Spalenza, all'epoca dei fatti svolgente attività rilevante per la Società Spezia Calcio Srl in quanto in via di fatto Coordinatore Generale della Società;
 - 2 - Pietro Fusco, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore del Settore giovanile per la Società Spezia Calcio Srl;
 - 3 - Giancarlo Milani, all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente del settore giovanile per la Società Spezia Calcio Srl;
 - 4 - Gladis Conti, all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente del settore giovanile per la Società Spezia Calcio Srl;
 - 5 - Alfredo Rutigliano, all'epoca dei fatti tesserato quale responsabile della Scuola Calcio per la Società Spezia Calcio Srl;
 - 6 - Cosimo Gerardo Monacizzo, all'epoca dei fatti tesserato quale segretario del settore giovanile per la Società Spezia Calcio Srl;
 - 7 - la Società Spezia Calcio Srl,
- per rispondere:

A) I Signori Giuseppe Spalenza, Pietro Fusco, Giancarlo Milani, Gladis Conti, Alfredo Rutigliano e Cosimo Gerardo Monacizzo:

della violazione di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, e 7, comma 7, de CGS, per aver omesso di denunciare, senza indugio, la Procura federale della FIGC l'avvenuta conoscenza di elementi idonei a prefigurare atti finalizzati ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara Ravenna - Spezia del 27.03.2011, quale conseguenza dei contatti telefonici intercorsi nei giorni precedenti la predetta gara tra i Signori Santoni Nicola ed i Signori Milani Giancarlo e Fusco Pietro, in cui era stata formulata l'offerta di alterare in favore dello

Spezia Calcio lo svolgimento e d il risultato della gara con i Ravenna in programma il 27.03.2011;

B) la Società Spezia Calcio Srl per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, con riferimento ai fatti imputabili ai propri tesserati e titolari di funzioni in via di fatto operanti nel proprio interesse.

All'inizio della riunione odierna i Signori Giuseppe Spalenza, Pietro Fusco, Giancarlo Milani, Gladis Conti, Alfredo Rutigliano, Cosimo Gerardo Monacizzo e la Società Spezia Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Giuseppe Spalenza, Pietro Fusco, Giancarlo Milani, Gladis Conti, Alfredo Rutigliano, Cosimo Gerardo Monacizzo e la Società Spezia Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

[“pena base per il Sig. Giuseppe Spalenza, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) oltre all'ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) oltre all'ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); pena base per il Sig. Pietro Fusco, sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) oltre all'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 3 (tre) oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per il Sig. Giancarlo Milani, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Gladis Conti, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Alfredo Rutigliano, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Cosimo Gerardo Monacizzo, sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) oltre all'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 3 (tre) oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per la Società Spezia Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 21.000,00 (€ ventunomila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 14.000,00 (€ quattordicimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Giuseppe Spalenza, sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) oltre all'ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00);
- per il Sig. Pietro Fusco, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00);
- per il Sig. Giancarlo Milani, sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro);
- per il Sig. Gladis Conti, sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro);
- per il Sig. Alfredo Rutigliano, sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro);
- per il Sig. Cosimo Gerardo Monacizzo, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00);
- per la Società Spezia Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00)

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO FAVIA (all'epoca dei fatti Dirigente della Società AS Martina 1947 Srl), Società AS MARTINA 1947 Srl - (nota n. 3623/884bis pf 12-13/SP/mg del 20.1.2014).

Il deferimento

Con provvedimento n. 3623/884bis pf 12-13/SP/mg del 20.1.2014 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Adriano Favia, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente per la AS Martina 1947 Srl, per le violazioni dei doveri di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 1, comma 1 CGS, nonché per la violazione del divieto di scommesse sancito dall'art. 6 del CGS, avendo lo stesso posto in essere le condotte descritte nella parte motiva;
- la Società AS Martina 1947 Srl, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Adriano Favia e la Società AS Martina 1947 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Adriano Favia e la Società AS Martina 1947 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

[“pena base per il Sig. Adriano Favia, sanzione dell'inibizione di mesi 18 (diciotto), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 9 (nove) oltre all'ammenda di € 1.000,00; pena base per la Società AS Martina 1947 Srl, sanzione dell'ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa Federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

visto l'art. 24, comma 2, CGS, secondo il quale, in tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle Società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *inibizione per mesi 9 (nove) oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per il Sig. Adriano Favia;*
 - *ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per la Società AS Martina 1947 Srl.*
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".*

(154) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PROVENZANO (all'epoca dei fatti tesserato della Società AS Martina 1947 Srl), FRANCESCO RAPISARDA (all'epoca dei fatti tesserato della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), Società AS MARTINA 1947 Srl e L'AQUILA CALCIO 1927 Srl - (nota n. 3306/756bis pf 12-13/SP/mg del 7.1.2014).

Con atto del 7 gennaio 2014, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale, i sigg. :

- Provenzano Alessandro, tesserato all'epoca dei fatti per la Società A.S. Martina 1947, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 e 2 CGS per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per essersi incontrato la sera prima della gara Martina - L'Aquila del 10.03.2013, all'insaputa della propria Società di appartenenza, con il calciatore Rapisarda Francesco e per aver violato, in concorso con lo stesso, il divieto di dare notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagine o procedimenti disciplinari in corso;

- Rapisarda Francesco, tesserato all'epoca dei fatti per la Società L'Aquila Calcio 1927, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 e 2 CGS per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per essersi incontrato la sera prima della gara Martina - L'Aquila del 10.03.2013, all'insaputa della propria Società di appartenenza, con il calciatore Provenzano Alessandro e per aver violato, in concorso con lo stesso, il divieto di dare notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagine o procedimenti disciplinari in corso;

e le Società

- AS Martina 1947 Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato;

- L'Aquila Calcio 1927 Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato;
All'inizio della riunione odierna le Società AS Martina 1947 Srl e L'Aquila Calcio 1927 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, le Società AS Martina 1947 Srl e L'Aquila Calcio 1927 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

[“pena base per la Società AS Martina 1947 Srl, sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.300,00 (€ milletrecento/00); pena base per la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.300,00 (€ milletrecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, i tesserati Provenzano Alessandro e Rapisarda Francesco, facevano pervenire scritti difensivi nei quali evidenziano una insussistenza delle violazioni di cui all'art. 1 commi 1 e 2 CGS atteso che il comportamento dei calciatori, così come emerso dall'attività d'indagine, non configura nessuna violazione dei doveri di correttezza e lealtà, né il divieto di fornire a terzi informazioni o notizie su fatti di indagine.

Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparsi: il rappresentante della Procura federale, il quale, ritenuta la responsabilità degli incolpati in ordine alle violazioni ascritte, ha formulato le seguenti richieste:

- al Sig. Provenzano Alessandro la sanzione di n. 6 (sei) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;
- al Sig. Rapisarda Francesco la sanzione di n. 6 (sei) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali. Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti Provenzano e Rapisarda.

Il legale dei calciatori, riportandosi alla propria memoria difensiva, ha insistito per l'assenza di responsabilità in capo ai propri assistiti chiedendo il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, valutata l'assoluta buona fede dei calciatori, l'applicazione della sanzione minima prevista dall'art. 19 CGS.

I motivi della decisione

Il deferimento trae origine da una segnalazione effettuata in data 12.03.2013 dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in cui si segnalava che numerosi concessionari, tra le giornate di venerdì 8.03.2013 e domenica 10.03.2013, avevano registrato un flusso anomalo di giocate relativamente alla partita Martina – L'Aquila Calcio 1927 del 10.03.2013, in particolare una concentrazione di giocate esito finale 1X2 (con esito corrispondente al segno 2), circostanza questa che aveva indotto molti di loro alla chiusura anticipata dell'accettazione delle scommesse.

Le indagini espletate dalla Procura federale, non hanno condotto a rinvenire circostanze idonee a delineare ipotesi di combine della gara in oggetto, né atti diretti ad alterare o ad influenzare il risultato. Nel corso delle indagini, però, sono emersi comportamenti in violazione dei generali doveri di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall'art. 1 CGS a cui tutti i tesserati devono uniformarsi. In particolare, l'attività di indagine ha accertato che i calciatori Provenzano Alessandro e Rapisarda Francesco, che erano stati compagni di squadra nella stagione precedente, la sera prima della gara si incontravano nel parcheggio dell'albergo ove era in ritiro la Società ospite, senza comunicarlo alle proprie Società di appartenenza e che successivamente, dopo essere stati ascoltati dai collaboratori della Procura federale unitamente ad altri tesserati delle due squadre in merito al regolare svolgimento della gara, si scambiavano notizie sulle rispettive deposizioni dinanzi all'Organo inquirente.

Come detto, l'attività di indagine non ha portato ad accertare ipotesi di illecito sportivo ma il comportamento dei due tesserati è stato sicuramente superficiale ed inopportuno in riferimento all'incontro avuto la sera prima della gara all'insaputa delle rispettive Società. La condotta sopra indicata non é comunque sanzionabile ad avviso di questa Commissione, non essendo emerso alcun indizio in ordine ad eventuali finalità illecite dell'incontro tra i due tesserati.

Riguardo, invece, la violazione dell'art. 1 comma 2 del CGS, è opportuno evidenziare come detta norma pone l'accento sul cd. principio di segretezza, disponendo che ai soggetti che svolgono attività in ambito Federale è fatto “ *divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagine o procedimenti disciplinari in corso*”. Il cd. principio di segretezza ha la funzione precipua di rendere efficace il procedimento disciplinare che altrimenti verrebbe inficiato, con lo scopo di prevenire qualsiasi tipo di inquinamento probatorio derivante dalla comunicazione di attività di indagine da parte dei soggetti che sono a conoscenza di atti della Procura federale. Il divieto ha come oggetto l'atto del procedimento e la sua documentazione ma non la conoscenza dello stesso, se avvenuto in precedenza, o perché già di pubblico dominio. L'obbligo di segretezza cessa con la notifica da parte del Procuratore federale del deferimento all'incolpato.

Nel caso di specie, per stessa ammissione dei calciatori, emerge che nel colloquio avuto qualche giorno dopo le audizioni, i due tesserati parlavano delle dichiarazioni rese innanzi alla Procura federale: “.... *ho anche, vagamente, riferito quanto mi era stato chiesto e la*

stessa cosa mi ha detto il mio amico" (deposizione Rapisarda Francesco), *" nel corso della predetta telefonata..... ci siamo scambiati, molto sommariamente, le nostre sensazioni su quello che ci era stato chiesto..."* (dich. Provenzano Alessandro) comportamento questo che integra a pieno la violazione prevista dall'art. 1 comma 2 CGS

Alla luce di quanto sopra, i tesserati vanno prosciolti dalla violazione prevista dall'art. 1 comma 1 CGS, mentre riguardo alla contestazione di cui all'art. 1 comma 2 agli stessi vanno inflitte le sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 1.300,00 (€ milletrecento/00) ciascuno, a carico delle Società AS Martina 1947 Srl e L'Aquila Calcio 1927 Srl.

Infligge altresì ai calciatori Provenzano Alessandro e Rapisarda Francesco la squalifica per n. 2 (due) giornate ciascuno, da scontarsi in gare ufficiali.

(477) - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO SARDI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose), Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE - (nota n. 8642/1215pf12-13/AM/ma del 25.6.2013).

La Procura federale della F.I.G.C., con atto del 25 giugno 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante, *pro tempore*, della Società GSD Rosignano Sei Rose, Sardi Enzo, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) ed all'art. 8, comma 9, del CGS, per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione della Commissione accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti (C.A.E.), prot. n. 59 del 20 dicembre 2012, emessa all' esito del contenzioso fra la predetta Società ed il calciatore Barbetta Tommaso.

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società GSD Rosignano Sei Rose.

L'addebito deriva dal fatto che il calciatore Barbetta Tommaso aveva presentato ricorso alla C.A.E. in data 17 settembre 2012 per il recupero del residuo importo fra quanto concordato in sede di accordo economico con la Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE e quanto effettivamente percepito, pari ad euro 5.760,00, relativamente alla stagione sportiva 2011/2012.

La C.A.E., con provvedimento del 20.12.2012, aveva accolto il ricorso e, rilevato che la controparte non aveva presentato alcuna memoria difensiva, aveva accertato il credito del ricorrente nella misura di 5.760,00 euro.

La decisione veniva impugnata innanzi alla Commissione vertenze economiche, che in data 14.3.2013 rigettava l'appello e confermava la decisione impugnata .

La decisione della C.V.E. veniva comunicata alla Società GSD Rosignano Sei Rose con lettera raccomandata recapitata in data 20 aprile 2013.

La Procura federale ha ricordato che la Società Rosignano Sei Rose era stata tempestivamente avvertita con telefax del 21.3.2013 della necessità di provvedere entro il

termine di 30 giorni a presentare la ricevuta di pagamento delle somme dovute e, in difetto di tale adempimento, ha ritenuto quindi di deferire la Società in questione, in quanto la medesima non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, dando così origine al presente procedimento per illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al Presidente e legale rappresentante, *pro tempore*, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS.

L'attuale presidente della GSD Rosignano Sei Rose, Bezzini Marusco, ha fatto pervenire una nota difensiva, rilevando che avverso la decisione della C.A.E. del 20 dicembre 2012 era stato proposto dalla Società regolare reclamo dinnanzi alla C.V.E., che aveva deciso in data 14 marzo 2013. La decisione veniva pubblicata nel solo dispositivo in data 15 marzo 2013 e comunicata alla Società in forma integrale in data 21 marzo 2013. La Società decideva allora di pagare il dovuto al calciatore Barbetta Tommaso, il quale in data 9 aprile 2013 rilasciava quietanza liberatoria, dichiarando di non avere più nulla da pretendere. Tale quietanza risultava depositata (unitamente alle altre quietanze liberatorie) presso il Comitato Regionale Toscana della F.I.G.C. in occasione della domanda di iscrizione al campionato di Eccellenza dell'anno 2013/2014, e veniva allegata in copia alla memoria difensiva.

Fissata l'udienza dinnanzi a questa Commissione per la data del 26 settembre 2013, il rappresentante della Procura ha chiesto la restituzione degli atti al proprio Ufficio per verificare se quanto affermato dal presidente della GSD Rosignano Sei Rose corrispondesse alla verità, mentre le parti deferite, assistite dai propri difensori, hanno chiesto il proscioglimento.

La Commissione, con decisione presa nella stessa data e pubblicata il 1 ottobre 2013, ha sospeso il presente procedimento disponendo la trasmissione degli atti alla Procura federale, in quanto ha ritenuto necessario accertare la data effettiva in cui sarebbe stata sottoscritta dal calciatore Barbetta Tommaso la quietanza liberatoria, apparentemente datata 9 aprile 2013, e se quindi il pagamento effettuato dalla GSD Rosignano Sei Rose fosse avvenuto nei termini normativamente stabiliti.

Con nota n. 3470/AM/dl del 13 gennaio 2014 la Procura federale ha quindi trasmesso una relazione sulle ulteriori indagini effettuate, allegando i verbali delle audizioni effettuate (del Barbetta Tommaso, del Bezzini Marusco, presidente della GSD Rosignano Sei Rose con decorrenza dal 5 luglio 2013, e Garzelli Massimo, commissario straordinario della Società nominato in data 28 novembre 2012 dal sindaco del comune).

La GSD Rosignano Sei Rose ha invece trasmesso in data 10 febbraio 2014 un'ulteriore memoria difensiva.

Fissata nuova udienza dinanzi a questa Commissione per la data odierna, il rappresentante della Procura federale ha chiesto irrogarsi la sanzione dell'inibizione per mesi 8 (otto) nei confronti del Sig. Enzo Sardi; e quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nei confronti della Società GSD Rosignano Sei Rose, nonché dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

É altresì comparso il difensore della Società deferita, che ha chiesto il proscioglimento.

Ciò premesso, questa Commissione rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto dalla GSD Rosignano Sei Rose al calciatore Barbetta Tommaso per effetto della decisione della

C.A.E. del 20 dicembre 2012. Il pagamento è avvenuto nei termini normativamente fissati , in quanto risulta accertato che la Società, dopo la decisione della C.V.E. del 14.3.2013, comunicata il 21.3.2013, ha corrisposto l'importo dovuto al calciatore, il quale in data 9 aprile 2013 ha rilasciato quietanza liberatoria. Tale quietanza risulta regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Toscana della F.I.G.C. in occasione della domanda di iscrizione al campionato di Eccellenza dell'anno 2013/2014. Non vi sono dubbi in ordine alla data di effettiva sottoscrizione della quietanza liberatoria, in quanto dalle ulteriori audizioni effettuate dalla Procura federale è emerso che il calciatore Barbetta Tommaso ha sì ricevuto una somma di denaro inferiore (€ 2.500,00), ma ha accettato questa riduzione del compenso in quanto aveva deciso di venire incontro alle esigenze della GSD Rosignano Sei Rose che attraversava un momento di difficoltà economica, e che soprattutto la firma da lui apposta sulla quietanza liberatoria portante la data del 9 aprile 2013 è stata contestuale alla consegna della somma di denaro di € 2.500,00. Il calciatore non ricorda con certezza la data in cui era stata da lui apposta la firma sulla quietanza liberatoria, ma ha precisato che era sicuro che si trattasse di un giorno di lunedì o martedì delle prime due settimane dell'aprile del 2013. Tale dichiarazione riveste particolare attendibilità in quanto proviene da un soggetto indifferente rispetto alle parti deferite, il quale ha fornito una ricostruzione del pagamento che si ritiene veritiera sia per quanto riguarda le modalità del pagamento, sia per quanto riguarda la data in cui è stata effettuata la sottoscrizione della quietanza liberatoria.

Tale pagamento avvenuto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione della C.A.E. fa venire meno la sussistenza della violazione disciplinare contestata . Risulta invece del tutto irrilevante che la Società GSD Rosignano Sei Rose non abbia provveduto a comunicare al Comitato Interregionale l'avvenuto pagamento delle somme dovute, in quanto, come già statuito da questa Commissione con altre analoghe decisioni, ciò che rileva ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 94 ter comma 11 NOIF è il semplice pagamento delle somme di denaro nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione della C.A.E., e non la comunicazione, entro il predetto termine, di avere provveduto al pagamento. Come a nulla rileva che il pagamento sia avvenuto con denaro contante.

Alla luce di quanto precede, va dichiarato il proscioglimento del Presidente *pro tempore* della Società in ordine all'addebito contestatogli e quello della Società.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, dichiara di non doversi procedere nei confronti di Sardi Enzo e della Società GSD Rosignano Sei Rose in ordine agli addebiti loro contestati perché il fatto non sussiste.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 13 febbraio 2014

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete